

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa
massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri
emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli
paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello
parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari
monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini
elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 21 novembre 2022

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Ci sono altre novità, oltre a quanto già anticipato nella Circolare del 16.11.2022. Ve le sintetizziamo.

Bonus lavoratori dipendenti: 150 euro

Il DL 144/2022 riconosce ai lavoratori dipendenti un'indennità una tantum di 150 euro per il mese di novembre 2022. Per gestire la pratica occorre rivolgersi al Consulente del lavoro. Di seguito alcuni chiarimenti.

Chi può usufruirne

L'indennità viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti—esclusi i lavoratori domestici—aventi una retribuzione imponibile in ottobre 2022 non eccedente l'importo di **1.538,00 euro**, e che non siano titolari di altri trattamenti.

L'indennità spetta ai dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui essi siano titolari di più rapporti di lavoro; inoltre **essa non costituisce reddito** ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, né è cedibile, sequestrabile o pignorabile.

Modalità di erogazione

L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, previa dichiarazione del lavoratore.

Recupero nell'UniEmens

Il datore di lavoro recupera il credito maturato per effetto dell'erogazione attraverso la denuncia contributiva mensile.

Indennità una tantum per pensionati ed altre categorie

Il DL 144/2022 introduce un'indennità una tantum di 150 euro in favore delle seguenti categorie di soggetti:

- pensionati;
- lavoratori domestici;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- percettori di reddito di cittadinanza;
- altre categorie.

Anche questa indennità di 150 euro non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Modalità e tempistiche di erogazione

Ad esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di reddito di cittadinanza, che percepiranno il bonus con la mensilità di novembre 2022, per le altre categorie di soggetti le indennità saranno erogate successivamente all'invio della denuncia contributiva mensile dei datori di lavoro.

Bonus 200/350 euro ad Artigiani, Commercianti e Professionisti con max reddito di € 35.000: scadenza 30.11.2022

Con il D.M. 19 agosto 2022 sono state individuate le modalità di concessione dell'indennità una tantum a favore di artigiani, commercianti, lavoratori autonomi e professionisti (sia che siano iscritti all'Inps sia alle Casse private).

È già possibile presentare le domande. La circolare n. 103/2022 dell'Inps ha fornito i chiarimenti operativi per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps.

L'indennità verrà erogata in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte, fino all'esaurimento dei fondi stanziati.

Chi può usufruirne ?

Il requisito soggettivo per potere fruire dell'indennità una tantum consiste nel:

- risultare iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla propria gestione previdenziale;

- essere titolari alla data del 18 maggio 2022 di una partita Iva con attività avviata (per i soci di società e' valida la Partita Iva della società);
- avere effettuato dal 2020 almeno un versamento al proprio ente previdenziale;
- non essere titolare alla data del 18 maggio 2022 di trattamento pensionistico e non percepire il c.d. Ape sociale.

La circolare n. 103 dell'Inps del 26 settembre 2022 individua quali potenziali beneficiari dell'indennità:

- artigiani e commercianti iscritti all'Inps;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'Inps, compresi i partecipanti agli studi associati o alle società semplici;
- coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali;
- pescatori autonomi di cui alla L. 250/1958;
- coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Sono, inoltre, soggetti beneficiari dell'indennità i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (Casse private). Tra le principali Casse abbiamo quella degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei geometri, degli ingegneri e architetti, dei notai, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro, dei rappresentanti, dei medici, farmacisti e veterinari, dei periti industriali, ecc.

Requisiti

I requisiti principali per fruire dell'indennità una tantum sono:

- non avere fruito delle indennità di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022, cioè non aver fruito di nessuna indennità da 200 Euro nel corso dell'anno 2022;
- **avere conseguito un reddito complessivo per il periodo di imposta 2021 non superiore a 35.000 euro (indennità 200 euro) ovvero non superiore a 20.000 euro (indennità 350 euro).**

Per l'individuazione del reddito complessivo 2021 bisogna effettuare la differenza tra il reddito lordo e il reddito per l'abitazione principale, quindi diminuire il risultato dei contributi previdenziali e assistenziali deducibili.

Non rilevano ai fini del calcolo i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata, ma rilevano i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva (es.: affitti con cedolare secca). L'indennità erogata non costituisce reddito per cui e' **esentasse**.

Contanti dall'1.1.2023 a 5.000 euro

Il limite generale al contante viene elevato dagli attuali 2mila a **5mila euro** a decorrere dall'1.1. 2023 con il decreto Aiuti-Quater. Ciò significa che fino a 4.999 euro (non 5.000: era troppo semplice) potremo spendere banconote, da 5.000 euro compreso in su possiamo solo utilizzare strumenti tracciati (assegno, bonifico, carte di credito, ecc.).

Rimangono invece fermi sia il limite di 1.000 euro per staccare assegni trasferibili sia il limite di 15mila euro per i pagamenti da turisti stranieri. Ricordiamo che i pagamenti delle retribuzioni di lavoro dipendente, salvo il lavoro domestico, vanno sempre effettuati con strumenti tracciati.

Dichiarazioni doganali solo on line

Dal 30 novembre scatta la rivoluzione digitale delle dichiarazioni doganali di importazione con abbandono del Dau.

La riforma era stata già avviata il 9 giugno 2022, ma poi per motivi tecnici era stata parzialmente sospesa.

Con l'entrata in vigore della riforma, quindi, diventa fondamentale disporre del prospetto di riepilogo che è scaricabile direttamente attraverso i servizi telematici delle Dogane. Allo stato attuale questo può avvenire o in modo puntuale avendo il numero di riferimento della dichiarazione doganale (**Mrn**) oppure, con riferimento all'ufficio doganale di importazione, per le operazioni effettuate in un arco temporale massimo di tre giorni.

Beni strumentali e acquisti entro il 31.12.2022 per beneficiare del bonus

Guardando alla fine dell'anno diventa importante **programmare gli investimenti** allo scopo di usufruire delle agevolazioni fiscali correlate all'acquisto di beni strumentali. Infatti, considerando la riduzione del credito d'imposta per gli investimenti eseguiti dopo il 2022, e' bene valutare la fattibilità di un'operazione in tempi rapidi, senza aspettare eventuali proroghe o rinnovi.

Ecco le varie casistiche di investimento in beni materiali e immateriali e il decrescere nel tempo del relativo bonus..

Beni strumentali «ordinari» : 6%

Per i beni strumentali nuovi acquistati nel 2022 (diversi da quelli qualificabili "4.0"), il credito d'imposta è stabilito nella misura del **6%**, da calcolare sul costo di acquisto fino ad un massimo di 2 ml/euro.

La stessa aliquota di agevolazione è prevista per l'acquisto di beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nella Tabella B della legge 232/2016, ma in questo caso il costo massimo agevolabile è di un milione di euro.

In relazione a questi investimenti segnaliamo che:

- il bene potrebbe essere consegnato anche entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia versato al fornitore un **acconto di almeno il 20%** (la prenotazione) e che l'ordine sia accettato dal fornitore;
- se il bene è stato consegnato entro il 30 giugno 2022, in forza di un acconto di almeno il 20% versato entro il 31 dicembre 2021 con l'ordine accettato dal fornitore (finestra temporale allargata), il credito d'imposta è quello del 2021 e pari al **10%**.

Beni strumentali materiali 4.0 : bonus 40%

La scadenza del 31 dicembre 2022 è importante soprattutto per l'acquisto di beni materiali di cui alla tabella A della legge 232/16 definiti "4.0": in tal caso, infatti, la misura del credito d'imposta è fissata al **40%** per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e decresce progressivamente fino al 10% per costi superiori a 10 milioni di euro, fino al tetto massimo di 20 milioni.

Resta ferma la finestra temporale allargata con la prenotazione se la consegna del bene avviene entro il 30.6.2023.

Se poi il bene fosse stato prenotato nel 2021 con l'acconto del 20%, il credito è fissato al 50%.

Beni immateriali 4.0

Per l'acquisto di beni immateriali di cui alla Tabella B allegata alla legge 232/2016, la misura del credito d'imposta era fissata nel 20% e comprendeva gli acquisti eseguiti in un arco temporale che andava dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022. Su questo punto però è intervenuto l'articolo 21 del DL 50/22, che incrementa l'aliquota del credito d'imposta al 50% solo per gli investimenti eseguiti nel 2022, ferma restando la solita deroga di cui sopra per le consegne eseguite entro il 30 giugno 2023 (in questo caso l'aliquota dell'agevolazione è del 50%).

Investimenti eseguiti dal 2023

Per i soggetti che hanno in programma un investimento in beni strumentali, ma non riescono a eseguirlo né a prenotarlo entro il 2022, si prospetta l'azzeramento delle agevolazioni se parliamo di beni strumentali materiali o immateriali non 4.0. In base alla legislazione attuale, resterà solo l'agevolazione del patent box.

Beni materiali e immateriali 4.0 acquisiti dal 2023

Il credito d'imposta sopravvive per i beni materiali e immateriali 4.0 acquisiti dal 2023 in poi, ma tende a diminuire. Infatti se parliamo di beni strumentali materiali, l'acquisto tra il 2023 e il 2025 (con finestra temporale "allargata" al 2026) determina un credito d'imposta del **20%** (progressivamente decrescente per investimenti che superano 2,5 milioni di euro, per arrivare al 5% per quelli il cui costo è compreso tra 10 e 20 milioni).

Invece, per i beni immateriali 4.0 acquisiti dopo il 2022 e fino al 31 dicembre 2023, il credito è del 20%; se l'acquisto avviene nel 2024 o nel 2025, la misura decresce rispettivamente al 15 e 10 per cento.

La consegna ultima del bene immateriale potrà avvenire al 30 giugno 2026, con le solite condizioni previste per la prenotazione del bene. Oltre questa data, ad oggi non sono previste agevolazioni sull'acquisto di beni strumentali 4.0.

Riepilogo degli acquisti agevolati e delle scadenze

1. BENI «ORDINARI»

31 dicembre 2022

Termine per acquistare beni strumentali materiali e immateriali non 4.0, ottenendo il credito d'imposta del **6%**.

30 giugno 2023

Termine per la consegna di beni strumentali materiali e immateriali non 4.0, per i quali entro il 2022 sia stata conclusa la "prenotazione", che consiste nel pagamento (entro il 2022) di un acconto di almeno il 20% del costo del bene, con l'ordine accettato dal fornitore. In tal caso il credito d'imposta compete al **6%** anche nel 2023.

2. BENI 4.0

31 dicembre 2022

Termine per acquistare beni strumentali materiali 4.0 ottenendo il credito d'imposta del **40%** (che cala per gli investimenti in anni successivi). questa è anche la scadenza del credito al 50% per i beni immateriali 4.0: software, sistemi o piattaforme funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale.

30 giugno 2023

Termine per la consegna dei beni strumentali materiali o immateriali 4.0 per i quali sia stata attivata la procedura di "prenotazione" entro il 31 dicembre 2022. La consegna entro il 30 giugno 2023 consente di avere il credito d'imposta nella stessa misura del 2022: cioè il 40% per i beni materiali e il 50% per i beni immateriali.

Iva: acquisti da fornitore estero con Rappresentante Fiscale italiano

Può capitare di effettuare un acquisto online e ricevere una fattura emessa da un soggetto estero che si avvale della figura di un rappresentante fiscale italiano (ovvero che si è identificato direttamente in Italia).

In questa circostanza, la fattura **deve essere emessa direttamente dal fornitore estero** (Ue o extra-Ue) ed il **cessionario italiano (soggetto passivo Iva)** deve procedere all'applicazione dell'imposta in Italia **tramite reverse charge** (integrazione in caso di acquisti da Ue o autofattura in caso di acquisti da extra-Ue). In entrambi i casi si tratta di acquisti di merce già presente in Italia con obbligo di trasmissione, ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, di un **file xml con Tipo documento TD19**.

Split Payment - Fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione - Pubblicati gli elenchi 2023

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli **elenchi** che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà il meccanismo dello **split payment per l'anno 2023**.

Tale meccanismo prevede che l'IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all'Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta. Nella fattura elettronica l'applicazione dello split payment si segnala riportando il valore "S" (scissione dei pagamenti) nel campo "Esigibilità IVA".

Ricordiamo che la scissione dei pagamenti (Split Payment) si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

- delle Amministrazioni Pubbliche presenti nell'elenco "IPA" consultabile all'indirizzo www.indicepa.gov.it;
- di enti, fondazioni e società, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l'anno successivo.
- società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali; enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
- enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

In presenza di un cessionario o committente potenzialmente destinatario dello split payment, è necessario che il cedente o prestatore verifichi, prima dell'emissione di ciascuna fattura, se il cliente è stato incluso nei predetti elenchi ovvero ne è fuoriuscito.

Imposta di bollo Fatture Elettroniche (e-fatture) 3° trimestre 2022 - Scad. 30.11.2022

Ricordiamo che se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 250 euro, il versamento potrà essere eseguito anch'esso entro il 30 novembre. Inoltre, a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, la soglia viene elevata da 250 euro a **5.000 euro**.

Come funziona il calcolo dell'Ag. Entrate? Facciamo un riassunto.

L'Agenzia delle Entrate elabora con cadenza trimestrale, le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.

Da tale controllo emergono due elenchi, consultabili dal portale di "Fatture e Corrispettivi", in particolare:

1. **elenco A (non modificabile)**, contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo (campo valorizzato a "SI" nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
2. **elenco B (modificabile)**, contenente le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenuti nella fattura avrebbero dovuto essere assoggettate (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Imposta di bollo e-fatture: variazione delle fatture soggette a bollo

Nell'area riservata del portale "**Fatture e corrispettivi**" dell'Agenzia delle Entrate, vengono messi a disposizione di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche **gli elenchi A e B**.

Il contribuente può modificare l'elenco B indicando quali fatture, tra quelle indicate, non realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.

Si ricorda che le modifiche all'Elenco B vanno effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. In assenza di variazioni da parte del contribuente o dell'intermediario delegato, gli elenchi proposti dall'Agenzia delle Entrate si intendono confermati.

Imposta di bollo e-fatture: Termini di versamento

Il versamento dell'imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze qui evidenziate:

Periodo di riferimento	Scadenza versamento imposta di bollo
1° trimestre 2022	31 maggio 2022
2° trimestre 2022	30 settembre 2022
3° trimestre 2022	30 novembre 2022
4° trimestre 2022	28 febbraio 2022

N.B. se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre, se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Se la scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo è un giorno festivo, essa slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Imposta di bollo e-fatture: Modalità di pagamento

Sono previste le seguenti modalità per il pagamento dell'imposta di bollo:

1. mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'**IBAN** corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta.

2. mediante **modello F24** già predisposto dall'Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale. I codici tributo da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono i seguenti:
- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
 - 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
 - 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
 - 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
 - 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
 - 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

Nel modello F24, tali codici dovranno essere indicati nella sezione "Erario", nella colonna "importi a debito versati", indicando l'anno cui il versamento si riferisce.

Locazioni a canone concordato e "bollinatura" dell'Associazione di categoria

La versione iniziale del DL 73 (art. 7) prevedeva che il bollino (cioè l'**Attestazione**) rilasciato per un contratto a canone concordato da una delle associazioni di categoria potesse valere per tutti i contratti di locazione stipulati in seguito, finché non fossero cambiate le caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale. Con la conversione in legge, invece, è stato detto che per far valere la stessa originaria attestazione i contratti devono avere il medesimo contenuto. Cosa vuol dire esattamente non è precisato.

Riteniamo, usando il buon senso, che un contratto abbia il medesimo contenuto del precedente se le clausole relative alle caratteristiche dell'immobile sono rimaste le stesse, non certo se muta ad es. l'importo del canone di locazione, che può variare se rimane in linea con gli Accordi territoriali.

IMU: la telenovela dei coniugi con due residenze diverse

Dopo varie vicende e varie sentenze di Cassazione, finalmente la Corte Costituzionale ha specificato quando i coniugi, aventi due diversi immobili e residenze, possono beneficiare della **doppia esenzione IMU**.

Coniugi aventi residenza in due immobili

Per l'esenzione IMU come abitazione principale non importa più che in tale immobile si svolga la vita coniugale del nucleo familiare, come era previsto fino ad ieri. Con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l'**illegittimità costituzionale** della disciplina IMU in materia di abitazione principale nella parte in cui tali disposizioni riferiscono i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale non solo al possessore dell'immobile, ma anche ai componenti del suo nucleo familiare. La Consulta ha stabilito, in altre parole, che i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale **vanno riferiti al solo possessore**.

Viene meno pertanto la necessità di individuare un solo immobile da qualificare come abitazione principale per i componenti del nucleo familiare con residenza e dimora in immobili differenti.

In caso di due coniugi, possessori ognuno di un immobile (sito nel medesimo Comune o in Comuni diversi) nel quale vi abbiano stabilito ciascuno la propria residenza anagrafica e dimora abituale, per **ciascuno di essi** sarà pertanto possibile godere dell'esenzione IMU o delle altre agevolazioni (aliquota ridotta e detrazione).

In ogni caso si precisa che dalla sentenza non discende in alcun modo la qualifica di "abitazione principale" anche per le **secondo case**, mancando in tal caso il requisito della residenza e/o della dimora abituale di uno dei due coniugi per tale immobile. A tal fine sarà cura dei Comuni verificare l'effettiva sussistenza del requisito della **dimora abituale**, accedendo ai dati relativi ai consumi di luce, acqua e gas. Se non fosse per l'abnorme aumento dei costi dell'energia, suggeriremmo di lasciare ogni tanto la luce accesa! (Per il gas è meglio di no).

* * * * *

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito **www.studio-dott-comm.it**.